



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 febbraio 2026
(OR. en)

15810/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0414 (NLE)**

LIMITE

**INDEF 162
COTRA 48
POLMIL 376
COPS 618
FIN 1441
ECOFIN 1590
UEM 583
FISC 336
COMPET 1223
MAP 138
IND 537**

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell'ambito dello strumento SAFE



ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E IL CANADA
CHE STABILISCE LE CONDIZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE
DI SOGGETTI GIURIDICI CANADESI E DI PRODOTTI
ORIGINARI DEL CANADA
AD APPALTI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO SAFE

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

da una parte, e

il CANADA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO che l'Unione e il Canada si trovano ad affrontare un contesto di sicurezza instabile e sempre più complesso, come dimostrato dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina;

PRENDENDO ATTO della conclusione, in data 23 giugno 2025, del "partenariato in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione europea e il Canada", che amplia la cooperazione in una vasta gamma di settori, quali la mobilità militare e l'interoperabilità, la sicurezza marittima e spaziale e le iniziative di difesa dell'Unione e del Canada, compreso lo scambio di informazioni su questioni industriali nel settore della difesa;

RICONOSCENDO l'importanza di una difesa europea più forte e più capace, che contribuisca alla sicurezza globale e transatlantica e che sia in piena coerenza con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

AFFERMANDO che il partenariato strategico sinergico e complementare con la NATO è essenziale per la sicurezza euro-atlantica e che la NATO rimane il fondamento della difesa collettiva per il Canada e i 23 Stati membri dell'Unione che sono anche alleati della NATO;

RAMMENTANDO il loro desiderio condiviso di approfondire le relazioni tra Canada e UE in materia di sicurezza e difesa e di promuovere un partenariato più stretto, equilibrato e reciprocamente vantaggioso tra il Canada e l'Unione al fine di sostenere la cooperazione pratica nel settore della difesa e di trarre il massimo beneficio dalle risorse per la difesa;

RICONOSCENDO che la cooperazione industriale nel settore della difesa, resa possibile dal presente accordo tra l'Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell'ambito dello strumento SAFE¹ ("accordo"), promuoverà possibilità economiche, quali una maggiore crescita, e opportunità di lavoro in tutto il Canada,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU UE L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

ARTICOLO 1

Obiettivo e ambito di applicazione

L'obiettivo del presente accordo è stabilire le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti sostenuti dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa ("strumento SAFE" o "regolamento (UE) 2025/1106") conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "soggetto giuridico canadese": qualsiasi persona giuridica o soggetto giuridico costituiti od organizzati a norma del diritto canadese applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà o sotto il controllo di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture o altre associazioni;

- b) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione;
- c) "paesi terzi": i paesi diversi dagli Stati membri, dagli Stati dello Spazio economico europeo che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio (Stati EFTA-SEE), dall'Ucraina e dal Canada;
- d) "prodotti per la difesa": i beni, i servizi e i lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, come stabilito all'articolo 2 di tale direttiva, e conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) 2025/1106, tali prodotti includono:
- i) il materiale militare specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico, e loro parti, componenti o sottoassiemi;
 - ii) il materiale sensibile destinato alla sicurezza che comporta, richiede o contiene informazioni classificate, e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;
 - iii) i lavori, le forniture e i servizi sensibili destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate e che sono direttamente legati al materiale militare o sensibile per ognuno e tutti gli elementi del relativo ciclo di vita; e

¹ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU UE L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

- iv) i servizi sensibili destinati alla sicurezza e a fini militari o i lavori sensibili e i servizi sensibili, che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate;
- e) "altri prodotti a scopi di difesa": i beni, i servizi o i lavori diversi da quelli che rientrano nella categoria dei "prodotti per la difesa" di cui alla lettera d) del presente articolo e che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa;
- f) "controllo": relativamente a un contraente o a un subappaltatore, la capacità di esercitare un'influenza determinante su tale contraente o subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- g) "struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto interno e che fa capo a un amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico, e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- h) "subappaltatori coinvolti in appalti sostenuti dallo strumento SAFE": qualsiasi soggetto giuridico che fornisce contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessita di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3

Diritto interno degli Stati membri impregiudicato e competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Il presente accordo lascia impregiudicate le norme procedurali che si applicano agli appalti degli Stati membri in relazione alle aggiudicazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento SAFE. Qualsiasi decisione delle autorità degli Stati membri in merito a tali aggiudicazioni può essere impugnata solo in conformità del rispettivo diritto interno.
2. La validità di qualsiasi decisione o altro atto delle istituzioni dell'Unione in relazione allo strumento SAFE può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 4

Disposizioni istituzionali

1. Le parti istituiscono il comitato misto SAFE, comprendente rappresentanti dell'Unione e del Canada.
2. Ciascuna parte designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni tra le parti e ne dà notifica all'altra parte, informandola anche sulle eventuali modifiche riguardanti il proprio punto di contatto.
3. Il comitato misto SAFE si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato misto SAFE stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle proprie riunioni e adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato misto SAFE è responsabile di tutte le questioni riguardanti l'attuazione e l'interpretazione del presente accordo.
5. Il comitato misto SAFE svolge tra l'altro le funzioni seguenti:
- a) sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e promuoverne gli obiettivi generali;
 - b) ricercare modalità e metodi appropriati per prevenire i problemi che potrebbero insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le eventuali questioni derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo; e
 - c) esaminare ogni altra questione di interesse relativa a un settore contemplato dal presente accordo.
6. Il comitato misto SAFE può:
- a) scambiare informazioni pertinenti per l'attuazione del presente accordo, anche per quanto riguarda norme legislative, misure o programmi nazionali di nuova elaborazione;
 - b) comunicare con tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri, le rispettive amministrazioni aggiudicatrici o il settore privato; e
 - c) adottare, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento deciso dalle parti.

7. A sostegno della corretta attuazione del presente accordo, le autorità competenti del Canada, dell'Unione e degli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

8. Le informazioni riservate e i dati personali inclusi nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono protetti conformemente ai pertinenti accordi bilaterali e, qualora tali accordi non siano applicabili, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti.

PARTE 2

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5

Applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 16
dello strumento SAFE ai soggetti giuridici e ai prodotti canadesi

1. I soggetti giuridici canadesi possono partecipare a un appalto sostenuto dallo strumento SAFE, in qualità di contraenti e subappaltatori coinvolti in un appalto sostenuto dallo strumento SAFE, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. I soggetti giuridici canadesi devono essere stabiliti in Canada e avere le proprie strutture di gestione esecutiva in Canada, nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non devono essere sottoposti al controllo né di un paese terzo né di un soggetto che è stabilito in un paese terzo, o che è stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE, in Ucraina o in Canada e che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un soggetto giuridico canadese sotto il controllo di un paese terzo o di un soggetto che è stabilito in un paese terzo, o che è stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE, in Ucraina o in Canada e che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo, può partecipare a un appalto sostenuto dallo strumento SAFE se fornisce una garanzia che deve essere verificata da almeno uno Stato membro che partecipa a tale appalto. Tale garanzia deve assicurare che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore in detto appalto non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del *trattato sull'Unione europea*.

4. Le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo si devono basare su un modello standardizzato fornito dalla Commissione europea ("Commissione") che deve fare parte del capitolato d'onori. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini dell'appalto sostenuto dallo strumento SAFE, sono in atto misure volte a garantire che:

- a) il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto sostenuto dallo strumento SAFE non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e

b) sia impedito l'accesso di un paese terzo o di un soggetto che è stabilito in un paese terzo, o che è stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE, in Ucraina o in Canada e che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo, a informazioni classificate relative all'appalto comune e che i dipendenti, o altre persone, coinvolti nell'appalto sostenuto dallo strumento SAFE dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o dal Canada conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che coordina un appalto sostenuto dallo strumento SAFE notifica alla Commissione le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione della Commissione, su richiesta di quest'ultima, ulteriori informazioni sulle garanzie.

6. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei contraenti e dei subappaltatori coinvolti in un appalto sostenuto dallo strumento SAFE utilizzati ai fini dell'appalto comune sono situati nel territorio del Canada, di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio del Canada, di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, i soggetti giuridici canadesi possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti in un paese terzo, purché almeno uno Stato membro che partecipa all'appalto abbia verificato che l'impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

7. Quando utilizzano infrastrutture, impianti, beni e risorse situati o detenuti in un paese terzo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, i soggetti giuridici canadesi devono fornire all'amministrazione aggiudicatrice che coordina l'appalto sostenuto dallo strumento SAFE informazioni sulle misure adottate a tal fine. Dette informazioni si devono basare su un modello standardizzato fornito dalla Commissione che deve fare parte del capitolato d'onori.
8. Il costo dei componenti originari del Canada può superare il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Il costo dei componenti originari dell'Unione, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina non deve essere inferiore al 20 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Il costo dei componenti da paesi terzi non deve superare il costo dei componenti originari dell'Unione, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, e in ogni caso non può superare il 35 % del costo dei componenti del prodotto finale.
9. Nessun componente può provenire da un paese terzo che violi gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del *titolo V del trattato sull'Unione europea*. L'amministrazione aggiudicatrice che coordina l'appalto sostenuto dallo strumento SAFE fornisce agli Stati membri che partecipano all'appalto una dichiarazione di conformità motivata, attestante che nessun componente proviene da un paese terzo che violi tali interessi. La summenzionata dichiarazione è messa a disposizione della Commissione.

10. Riguardo ai prodotti per la difesa relativi alla categoria 2 di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2025/1106, i soggetti giuridici canadesi coinvolti in qualità di contraenti in un appalto sostenuto dallo strumento SAFE devono avere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti che sono stabiliti in un paese terzo, o che sono stabiliti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE, in Ucraina o in Canada e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti sottoposti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti che sono stabiliti in un paese terzo, o che sono stabiliti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE, in Ucraina o in Canada e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo. Gli Stati membri coinvolti in detto appalto possono prevedere l'obbligo, nel contratto di appalto, che i soggetti giuridici canadesi forniscano garanzie di poter effettivamente beneficiare di tale capacità in caso di necessità.

ARTICOLO 6

Contributo finanziario

1. La partecipazione di soggetti giuridici canadesi a contratti di appalto sostenuti dallo strumento SAFE è subordinata al pagamento da parte del Canada di un contributo finanziario.
2. Il contributo finanziario è costituito da:
 - a) un contributo amministrativo direttamente correlato alla gestione dello strumento SAFE e ad altri costi amministrativi orizzontali pertinenti per la gestione dello strumento SAFE; e

- b) un contributo di partecipazione derivante dalla partecipazione di soggetti canadesi allo strumento SAFE.
3. Il Canada versa il contributo amministrativo di 2 500 000 EUR alla data di applicazione provvisoria del presente accordo o alla data della sua entrata in vigore, se anteriore, e tale contributo non è soggetto ad adeguamenti retroattivi.
4. Il contributo di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), è pari al 15 % del valore del contenuto del Canada nei contratti basati sulle condizioni stabilite nel presente accordo.
5. Il contributo di partecipazione sarà versato:
- a) in una rata iniziale di 7 500 000 EUR alla data di applicazione provvisoria del presente accordo o alla data della sua entrata in vigore, se anteriore;
- b) a partire da marzo 2027, in rate annuali di qualsiasi importo supplementare dovuto dal Canada in conformità del paragrafo 4 del presente articolo e dell'allegato del presente accordo.
6. Un riesame finale sarà effettuato conformemente all'allegato del presente accordo.

ARTICOLO 7

Misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa acquisiti con il sostegno dello strumento SAFE

1. Il Canada provvede affinché, per gli appalti sostenuti dallo strumento SAFE, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri coinvolte in tali appalti abbiano accesso ai prodotti per la difesa originari del Canada a condizioni non meno favorevoli di quelle offerte alle proprie amministrazioni aggiudicatrici e ai propri soggetti giuridici, anche in caso di perturbazioni significative dell'approvvigionamento che si traducano nell'incapacità di fornire prodotti entro un periodo di tempo ragionevole. A tal fine, il Canada si impegna a far sì che le domande relative a licenze o permessi riguardanti i prodotti per la difesa che sono esportati nell'Unione e sono correlati a un appalto nell'ambito dello strumento SAFE siano trattate in modo efficiente e tempestivo conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari interne.
2. Il Canada provvede affinché non siano imposte ulteriori restrizioni per i successivi ritrasferimenti all'interno dell'Unione di un prodotto originario del Canada, una volta che è stato esportato nell'Unione. Ciò non pregiudica la possibilità per il Canada di richiedere garanzie sull'uso finale, anche a norma dell'*Export and Import Permits Act* (legge in materia di licenze di esportazione e importazione).
3. Per garantire che gli obblighi giuridici vigenti e futuri dei soggetti giuridici canadesi non impediscano né ritardino l'esecuzione dei contratti sostenuti dallo strumento SAFE, il Canada adotta, per quanto praticabile, tutte le misure necessarie per condividere con il comitato misto SAFE le informazioni relative ai prodotti per la difesa oggetto di contratti sostenuti dallo strumento SAFE originari del suo territorio che sono soggetti a misure potenziali o effettive di definizione delle priorità da parte di paesi terzi.

4. Il Canada incoraggia i soggetti giuridici canadesi coinvolti nell'esecuzione di contratti sostenuti dallo strumento SAFE a firmare e attuare, nel contesto degli appalti sostenuti dallo strumento SAFE e in aggiunta agli obblighi inclusi nei documenti di gara e nel contratto, un codice di condotta sulla definizione delle priorità, impegnandosi a rispettare i principi di equità, trasparenza e cooperazione nell'assegnazione delle risorse e nella definizione delle priorità per quanto riguarda le attività. Il codice di condotta è elaborato dalla Commissione, in consultazione con il Canada, entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 8

Misure volte ad aumentare la standardizzazione dei sistemi di difesa
e a migliorare l'interoperabilità tra
le capacità degli Stati membri e del Canada

Nel contesto degli appalti sostenuti dallo strumento SAFE, il Canada non osta a che i soggetti giuridici canadesi rispettino le norme impiegate nei documenti di gara e nei contratti, quali gli accordi di standardizzazione NATO ("STANAG"), le norme in ambito civile elaborate dalle organizzazioni europee di normazione ("OEN"), le norme internazionali o qualsiasi altra norma riconosciuta dall'Unione.

ARTICOLO 9

Scambio di informazioni classificate

1. Gli scambi e la protezione delle informazioni classificate di ciascuna parte avvengono in conformità del rispettivo diritto e dell'*accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate*, concluso a Bruxelles il 4 dicembre 2017, nonché dei relativi accordi amministrativi di esecuzione.
2. Il Canada può scambiare informazioni classificate recanti un contrassegno di classifica nazionale con gli Stati membri con i quali ha concluso a tal fine un'intesa o un accordo bilaterale in materia di sicurezza.

ARTICOLO 10

Verifiche congiunte

1. Le parti cooperano per garantire che l'esecuzione dei contratti a norma del presente accordo sia conforme al principio della sana gestione finanziaria.
2. Su richiesta di uno Stato membro o dell'Unione, e se previsto nel contratto relativo a un appalto sostenuto dallo strumento SAFE, le parti procedono a una verifica congiunta. La verifica congiunta è svolta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne e può comprendere la verifica in loco di un soggetto giuridico canadese.

3. Gli Stati membri possono, ove opportuno, invitare agenti delle istituzioni e degli organismi dell'Unione (tra cui la Commissione europea, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode) a partecipare a una verifica congiunta.
4. Nel quadro di una verifica congiunta, le autorità partecipanti hanno accesso alle informazioni e alla documentazione pertinenti, compresi, se necessario, file elettronici. Qualsiasi informazione cui si accede nell'ambito di una verifica congiunta è soggetta agli accordi pertinenti e alle disposizioni legislative e regolamentari interne riguardanti la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni commerciali riservate che hanno un valore commerciale derivante dalla loro segretezza.
5. Nel presentare una domanda di verifica congiunta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato membro o l'Unione notifica al Canada, con un anticipo ragionevole, l'oggetto, la finalità e la base giuridica della verifica congiunta richiesta.
6. Le rispettive conclusioni e valutazioni di una verifica congiunta sono condivise con tutte le autorità che vi hanno preso parte.
7. Il Canada informa senza indugio l'Unione e gli Stati membri che acquisiscono o intendono acquisire prodotti sostenuti dallo strumento SAFE da soggetti giuridici canadesi in merito a qualsiasi caso di frode, o altra attività illecita, da parte di un soggetto giuridico canadese che partecipa a un appalto relativo allo strumento SAFE, di cui sia venuto a conoscenza e che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

PARTE 3

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) ai territori in cui sono applicabili il *trattato sull'Unione europea*, il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* e il *trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica*, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
- b) al territorio del Canada.

ARTICOLO 12

Allegato e note a piè di pagina

Costituiscono parti integranti del presente accordo gli allegati e le note a piè di pagina del presente accordo.

ARTICOLO 13

Consultazioni e risoluzione delle controversie

1. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al presente accordo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. La parte illustra la questione in modo chiaro nella sua domanda, individuando le questioni controverse e fornendo una breve sintesi delle richieste avanzate a norma del presente accordo. Le consultazioni devono essere avviate non appena una parte le richiede.
2. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni di cui dispone in misura sufficiente per consentire un esame completo delle questioni sollevate, nel rispetto del proprio diritto in materia di protezione delle informazioni riservate o esclusive e fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente accordo.
3. Ove opportuno, e previo consenso di entrambe le parti, queste ultime raccolgono da qualunque persona, organizzazione od organismo, compresi le amministrazioni aggiudicatrici, i contraenti o i subappaltatori coinvolti, informazioni o pareri che possano contribuire all'esame delle questioni sollevate.
4. Una parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere, mediante domanda scritta indirizzata al punto di contatto dell'altra parte, la convocazione del comitato misto SAFE al fine di esaminare la questione sollevata. Il comitato misto SAFE si deve riunire sollecitamente, dopo che una parte ha presentato tale domanda, e si adopera per risolvere la questione.

5. Le parti si impegnano per risolvere la questione mediante consultazioni. Per le questioni relative al contributo finanziario del Canada a norma del presente accordo, ciascuna parte può avvalersi delle norme e delle procedure di cui al capo 29, sezione B, sezione C, sottosezione A, e sezione D (fatta eccezione per l'ultima frase dell'articolo 29.17), dell'*accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concluso a Bruxelles il 30 ottobre 2016* ("CETA"). Conformemente all'articolo 29.10 del CETA, un lodo emesso dal collegio arbitrale nella sua relazione finale è vincolante per le parti. Ogni riferimento alle notifiche al comitato misto CETA di cui al capo 29 del CETA è inteso, ai fini del presente accordo, come riferimento al comitato misto SAFE istituito dall'articolo 4 del presente accordo.
6. La parte chiamata a rispondere adotta le misure necessarie per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale entro 30 giorni dalla data in cui le parti ricevono tale relazione finale del collegio arbitrale.
7. Se la parte chiamata a rispondere non dà esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte richiedente può sospendere i propri obblighi o ricevere una compensazione di livello equivalente all'importo finanziario stabilito dal collegio arbitrale.

ARTICOLO 14

Sospensione e denuncia

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento di un qualsiasi contributo dovuto dal Canada a norma dell'articolo 6 del presente accordo e dell'allegato del presente accordo.

2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata dall'Unione al Canada per iscritto e prende effetto 45 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Canada.
3. In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici canadesi non sono ammissibili a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.
4. L'Unione, non appena riceve l'intero importo di qualsiasi contributo dovuto, ne dà immediata notifica al Canada. Una volta trasmessa tale notifica, la sospensione è revocata immediatamente.
5. Alla data di revoca della sospensione i soggetti giuridici canadesi sono nuovamente ammissibili a partecipare alle procedure di aggiudicazione per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.
6. Qualora, dopo la fine del periodo di disponibilità dei prestiti nell'ambito dello strumento SAFE o dopo la denuncia del presente accordo su iniziativa di una delle parti conformemente ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, il Canada non abbia rispettato l'obbligo di versare il contributo finanziario di cui all'articolo 6 del presente accordo, e qualsiasi sospensione di cui al paragrafo 1 non sia stata revocata, l'Unione, previa notifica al Canada, ha diritto a essere compensata per l'importo finanziario dovuto dal Canada. La compensazione sarà equivalente, in termini finanziari, all'importo dovuto dal Canada, compresa l'applicazione di interessi di mora in conformità dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'allegato I. L'Unione, quando riceve l'intero importo del contributo amministrativo o del contributo di partecipazione, ne dà immediata notifica al Canada.

7. La sospensione dell'applicazione dell'accordo non pregiudica gli impegni giuridici assunti nei confronti di soggetti giuridici canadesi prima che tale sospensione prenda effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

8. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento inviando all'altra parte una notifica scritta di denuncia dell'accordo. La denuncia prende effetto 90 giorni dopo la data in cui l'altra parte riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

9. Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 8 del presente articolo, le parti convengono che:

- a) gli impegni giuridici che sono stati assunti dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che prenda effetto la denuncia del presente accordo, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;
- b) tutti i contributi finanziari annuali dovuti dopo l'entrata in vigore del presente accordo sono integralmente versati a norma dell'articolo 6 del presente accordo; e
- c) le parti regolano di comune accordo le eventuali altre conseguenze relative alla denuncia del presente accordo.

10. Durante una sospensione dell'applicazione del presente accordo o dopo la sua denuncia, tutte le informazioni condivise ai sensi del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle tutele e alle salvaguardie di cui all'articolo 9 del presente accordo.

ARTICOLO 15

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Ciascuna parte approva il presente accordo in conformità dei rispettivi obblighi e adempimenti interni. Ciascuna parte notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel quale è stata effettuata l'ultima notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'Unione e il Canada applicano il presente accordo a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore in conformità dei rispettivi obblighi e adempimenti interni. L'applicazione provvisoria del presente accordo inizia a decorrere dalla data più recente in cui ciascuna parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari a tal fine.
4. Qualora una parte notifichi all'altra che non espletterà i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data in cui l'altra parte riceve detta notifica, che costituisce la data di cessazione dell'applicazione provvisoria ai fini del presente accordo.
5. Qualora il presente accordo cessi di applicarsi a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo:
 - a) gli impegni giuridici che sono stati assunti dopo l'applicazione provvisoria del presente accordo, e prima che quest'ultimo cessi di applicarsi a titolo provvisorio, continuano fino al loro completamento, alle condizioni stabilite nel presente accordo;

- b) tutti i contributi finanziari annuali dovuti dopo l'applicazione provvisoria del presente accordo sono integralmente versati a norma dell'articolo 6 del presente accordo; e
 - c) le parti regolano di comune accordo le eventuali altre conseguenze relative alla cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
6. Dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo, tutte le informazioni condivise ai sensi del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle tutele e alle salvaguardie di cui all'articolo 9 del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ... addì ...

Per l'Unione europea

Per il Canada

ARTICOLO 1

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo sono effettuati conformemente al presente articolo.
2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per ogni anno di applicazione del presente accordo, la Commissione comunica al Canada, quanto prima e comunque non oltre il 1° marzo di ogni esercizio finanziario, l'importo del contributo di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo, adeguato, se del caso, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del presente allegato.
3. La Commissione presenta al Canada, al più tardi il 1° marzo di ogni anno civile in cui il presente accordo è in vigore, una richiesta di fondi corrispondente al contributo finanziario del Canada a norma del presente accordo.
4. Il Canada versa l'importo indicato in tale richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte del Canada, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

6. Il tasso di interesse per gli importi esigibili non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 2

Riesame annuale del contributo di partecipazione

1. Durante i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, dopo l'anno di entrata in vigore del presente accordo e fino a febbraio 2031, ha luogo un riesame annuale del contributo di partecipazione del Canada.
2. A seguito di ciascun riesame l'Unione fornisce al Canada tutte le informazioni pertinenti utilizzate per determinare il contributo di partecipazione del Canada conformemente al presente articolo. L'Unione trasmette dette informazioni al Canada prima di presentare una richiesta di fondi a norma dell'articolo 1 del presente allegato.
3. A decorrere dal 2027 il contributo annuo di partecipazione del Canada è determinato dall'Unione come segue:
 - a) per i contratti in cui oltre il 65 % del valore totale del contenuto proviene dall'Unione, da uno Stato EFTA-SEE o dall'Ucraina, il contributo di partecipazione è pari a zero;

- b) per i contratti in cui fino al 65 % del valore totale del contenuto proviene dall'Unione, da uno Stato EFTA-SEE o dall'Ucraina, il contributo di partecipazione è pari al 15 % della somma del valore totale:
- i) dei contratti sostenuti dallo strumento SAFE aggiudicati a soggetti giuridici canadesi, meno il valore subappaltato a soggetti giuridici non canadesi; e
 - ii) dei contratti subappaltati a soggetti giuridici canadesi nell'ambito di contratti aggiudicati a soggetti non canadesi;
- c) l'Unione deduce dall'importo determinato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo l'eventuale valore residuo della rata iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) del presente accordo:
- i) se il risultato di tale calcolo è un numero negativo, l'importo positivo equivalente è il contributo di partecipazione annuo da versare; o
 - ii) se il risultato di tale calcolo è un numero positivo, tale importo costituisce il valore residuo della rata iniziale per il riesame annuale successivo, e il contributo di partecipazione per tale anno è pari a zero.
4. Un riesame finale ha luogo entro sei mesi dalla cessazione dello strumento SAFE.
5. Gli Stati membri forniscono i dati contrattuali relativi ai contratti sostenuti dallo strumento SAFE per consentire l'applicazione del presente articolo.